



(art. 11, Dlgs n. 118/201, come modificato da Dlgs n. 126/2014)

COMUNE DI TELTI (SS) - Via J.F. Kennedy n. 2 - 07020 Telti - Tel. 078943007 - www.comune.telti.ss.it

SOMMARIO

I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI	3
ENTRATE	4
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	4
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	6
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.....	7
CANONE UNICO PATRIMONIALE.....	8
PROVENTI DEL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	9
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE.....	9
PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA.....	10
SPESE	10
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	10
FONDI DI RISERVA.....	12
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI.....	13
ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI.....	14
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE....	15
PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI	15
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	16
INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR	16
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI ...	17
SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.	17
GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA	18
ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI	18
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.	18
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO	18

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2026-2028** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.lgs.

n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);

- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica del 30.09.2021 redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2022, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

Legge di Bilancio 2023 ha previsto che la riduzione dell'imposta, per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc... È prevista l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili.

Restano confermate le altre esenzioni precedenti e valide per il 2026

Sono state apportate, inoltre, le seguenti variazioni al comma 837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, relative alla pubblicazione del prospetto e delle aliquote IMU. La Legge di conversione del D.L. 132/2023 ha rinviato all'anno 2025 la pubblicazione del prospetto, inizialmente previsto per l'anno 2024.

L'obbligo di pubblicazione del prospetto delle aliquote prevede che in mancanza di delibera caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote base e non più quelle dell'anno precedente.

L'Ente anche nel 2026 continuerà a svolgere attività di accertamento al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione su tale tributo concentrandosi sulle aree fabbricabili e sui fabbricati utilizzati come seconde abitazioni, tenendo conto che il termine ultimo, nei casi di omesso o insufficiente pagamento, per la notifica dell'avviso coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'ufficio tributi ricorrerà al supporto di una ditta specializzata esterna che avrà come attività principale quella di aggiornare la banca dati finalizzata al recupero dei dati utili alla redazione di statistiche valide per una corretta definizione degli importi relativi all'imposta in base alle tipologie soggette ad imposizione.

Principali norme di riferimento			
Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019, art. 1, c. 48, legge n. 178/2020, art. 6-ter legge 170/2023			
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	213.485,54		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	210.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	223.947,86	223.947,86	223.947,86
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	Nessuna modifica rilevante sul gettito stesso.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non è prevista nessuna modifica delle aliquote		

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni pre- visti dalla legge	Si rimanda ai regolamenti in vigore e alle norme eventualmente da emanare
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni pre- visti dal regolamento	Si rimanda ai regolamenti in vigore e alle norme eventualmente da emanare

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

È un'imposta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES.

L'imposta è pertanto dovuta da tutti coloro che detengono un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tari è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree e al numero di occupanti per la parte variabile e in base alle tariffe scaturite annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF).

Il comune deve infatti approvare ogni anno in sede di approvazione del bilancio, le tariffe applicabili, secondo disposizioni di carattere nazionale o, in alternativa, in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte", nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE.

Ai fini della gestione del tributo è stato approvato uno specifico regolamento comunale dove vengono riportati i casi di esenzioni e di riduzione della tassa e prevista la riscossione tramite F24.

La tariffa non è soggetta ad IVA. Ne consegue che l'IVA pagata sui servizi in appalto non può essere compensata e costituisce costo da coprire con il gettito della tariffa medesima.

Per il 2020 e anni successivi vi sono rilevanti novità riguardanti non tanto l'imposta in sé quanto gli adempimenti collegati alla stessa.

L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha anticipato con la Delibera 30/2019 l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario, individuando quattro filoni dell'igiene urbana: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, riscossione e rapporto con gli utenti, trattamento recupero e smaltimento. Inoltre prende a riferimento i costi del bilancio del secondo anno precedente, mentre non interviene sui criteri della ripartizione del costo del servizio tra le diverse tipologie di utenti.

Il Comune di Telti ha approvato il PEF 2022-2025 con deliberazione consiliare n. 18 del 28.04.2022, con deliberazione consiliare n. 18 del 30.04.2024 è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025. Il Consiglio comunale provvederà all'approvazione del nuovo PEF 2026-2027 entro il 30.04.2026.

2022	2023	2024	2025
301.224,00	306.062,00	315.782,00	327.709,00

Viene di fatto introdotta una moratoria che tranquillizza i Comuni consentendo di gestire con la necessaria serenità gli adempimenti connessi al nuovo sistema tariffario predisposto dall'Arera.

Nei precedenti esercizi l'ufficio tributi ha proseguito nell'azione di riscossione delle partite insolute della Tassa Rifiuti Solidi Urbani degli anni precedenti, attraverso predisposizione di solleciti bonari e accertamenti, e si impegnerà anche negli esercizi futuri, fino all'utilizzo di strumenti extragiudiziali.

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013, Del. ARERA n. 443-444/2019, Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali, Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020, D.Lgs. n. 116/2020			
Principali norme di riferimento			
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	337.731,95		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	331.949,98		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	327.708,83	327.708,83	327.708,83
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuna modifica rilevante sul gettito stesso.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Nessuna modifica prevista per quanto riguarda le tariffe		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni pre- visti dalla legge	Si rimanda ai regolamenti in vigore e alle norme eventualmente da emanare		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni pre- visti dal regolamento	Si rimanda ai regolamenti in vigore e alle norme eventualmente da emanare		

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Sul fronte dell'equità sociale, per ridurre la fiscalità tributaria, a partire dall'esercizio 2014 è stato necessario aumentare allo 0,80% l'aliquota ordinaria dell'addizionale Irpef applicata dal Comune di Telti, rispetto agli anni precedenti, prevedendo un'esenzione per i redditi fino a € 9.999,99.

L'applicazione di una soglia di esenzione comporta che una buona parte dei pensionati e dei lavoratori che hanno maggiormente risentito della crisi economica (cassintegrati, in liste di mobilità, part-time, ecc) non saranno di fatto soggetti all'addizionale IRPEF comunale.

La scelta obbligata dell'amministrazione comunale è solo la conseguenza del corrispondente taglio dei contributi statali con la possibilità, offerta dallo Stato, a tutti gli Enti di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in funzione del Federalismo fiscale.

Principali norme di riferimento		Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente		145.787,82		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento		148.366,36		
Gettito previsto nel triennio		2026	2027	2028
		148.366,36	148.366,36	148.366,36
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione		Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote		Nessuna modifica prevista		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge				
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento		Vedi regolamento e delibera approvazione tariffe		

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La Legge n. 160/2019, all'art. 1, cc. 816-847 ha istituito un nuovo tributo, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, denominato **Canone Unico Patrimoniale (CUP)**.

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1,	cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente		9.545,59		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento		7.200,00		
Gettito previsto nel triennio		2026	2027	2028
		9.107	9.107	9.107

Effetti connessi a
modifiche legislative in
vigore sugli anni della
previsione

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

PROVENTI DEL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

È previsto un recupero per ICI/IMU pari a € 5.000,00 un recupero dell'ex TARES/TARI di € 4.000,00

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

La previsione per il 2026 è pari ad € 239.278,54, il dato è ricavato sulla base dei dati storici, comprendente la quota FSC alimentata da gettito IMU al netto della quota accantonamento come quota fondo di solidarietà comunale ristoro minori introiti IMU TASI. Con successiva variazione o in sede di assesta- mento verranno adeguati gli stanziamenti relativi.

La legge di bilancio 2024 all'art. 1 comma 508 prevede, inoltre, l'istituzione di un fondo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento ai conguagli Covid alla luce delle certificazioni prodotte nel triennio 2020-2022. Era, inoltre, previsto che le disponibilità residue venissero assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il Decreto 30 settembre 2024 relativo al Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, in seguito alla registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti.

L'elenco delle somme da restituire mediante compensazione contabile sul Fondo di solidarietà comunale (le prime tre voci), mentre la quarta voce per gli enti che alla fine dell'esercizio precedente presentano un risultato di amministrazione pari a zero o positivo destinano le somme nella parte accantonata del risultato di amministrazione, che può essere destinato al finanziamento di investimenti dall'anno successivo.

causale / anno

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Restituzione ristori Covid non utilizzati (D.M. 19.6.2024 - allegato A)	13.996,54 €	13.996,54 €	13.996,54 €	13.996,54 €		
Concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 850-853 della legge n.178 del 2020	3.297,00 €	3.297,00 €				
Concorso alla finanza pubblica legge n. 213/2023 (Tabella A, col. 4, 5, 6 e 7)	7.573,00 €	7.598,00 €	7.699,71 €	7.764,63 €	7.770,60 €	
Contributo alla finanza pubblica, art. 1, comma 788 L. 207/2024		5.667,06 €	11.334,11 €	11.334,11 €	11.334,11 €	19.180,81 €
TOTALI	24.866,54 €	30.558,60 €	33.030,36 €	33.095,28 €	19.104,71 €	19.180,81 €

PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA

I proventi delle sanzioni del Codice della Strada sono previsti in € 800,00 e sono stati ripartiti con Delibera della Giunta comunale n. 98 del 14.11.2025, secondo norma di legge e con gli importi deliberati.

SPESE

- Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:
- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2026-2028 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2026	2027	2028
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo di crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Capitolo	Articolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento	Fondo Acc. Obbl.	Fondo Effettivo
15	3	10101	ACCERTAMENTO ICI C/C P. 76285188	5.000,00	1.021,80	1.021,80

50	1	10101	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI 2018)	327.708,83	66.970,25	66.970,25
50	4	10101	ACCERTAMENTI TARSU /TARI	4.000,00	817,44	817,44
160	1	30100	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	800,00	38,17	38,17
165	1	30100	ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	67.500,00	3.220,49	3.220,49
165	2	30100	SERVIZIO MENSA - ESTATE INSIEME - C.S. 4513-4	16.300,00	667,95	667,95
165	4	30100	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	1.800,00	85,88	85,88
170	1	30100	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	2.800,00	133,59	133,59
180	2	30100	CONTRIBUZIONE UTENZA ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI	9.000,00	429,40	429,40
180	3	30100	CONTRIBUZIONE UTENZA PER LABORATORI PRESSO CENTRO SOCIALE	1.400,00	66,80	66,80
			TOTALE	436.308,83	73.451,77	73.451,77

Si è deciso di affinare l'analisi sul calcolo del FCDE a livello di capitolo, in modo da avere una visione più chiara e precisa dei singoli accantonamenti da fare, poiché, anche all'interno della stessa tipologia, vi sono delle situazioni da verificare separatamente e che risultano non troppo omogenee.

Il metodo scelto per il calcolo è quello del rapporto I/A ponderato delle medie.

FONDI DI RISERVA

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge ed è pari a **€ 10.599,30** per l'anno 2026, **€ 10.952,88** per il 2027 e **€ 10.542,43** per il 2028.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di **€11.850,02** (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2022, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato **“Fondo di garanzia debiti commerciali”**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato **articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013**, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Stock di debito al 31/12/2024	- 34.788,04
Fatture ricevute esercizio 2024	2.192.683,86
Rapporto stock/fatture 2024	- 1,59%
Limite per accantonamento	5,00%
Tempi medi di pagamento	26 giorni
Limite tempi di pagamento	+ 30 giorni

Come si evince dal prospetto sopra riportato, calcolato in base ai dati contabili della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), l'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC).

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti nei seguenti fondi**:

Capitolo	Art.	Descrizione	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
1821	2	FONDO ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	1.449,00	1.449,00	1.449,00
1821	5	FONDO ACCANTONAMENTO ADEGUMENTO STIPENDIALE CONTRATTO NAZIONALE ENTI LOCALI	5.576,69	5.576,69	5.576,69
1821	6	FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA' POTENZIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1821	9	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	11.334,11	11.334,11	11.334,11

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 22.04.2025, e ammonta a **€. 2.446.466,77**, di cui parte accantonata € 337.613,87, totale parte vincolata € 1.237.711,11, parte destinata € 276.960,46, e parte disponibile € 594.181,33.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 *prevede* l'utilizzo di € 13.996,54 di quota vincolata per la restituzione dei ristori Covid non utilizzati (D.M. 19.6.2024 - allegato A).

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- per il finanziamento di spese di investimento;*
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);

- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati **a partire dal bilancio 2022-2024**. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nel triennio 2026-2028 sono previsti investimenti per un totale di € 10.067.034,38, ripartito come segue:

2026	2027	2028
4.334.225,60	3.167.102,02	2.565.706,76

Tali spese non sono finanziate con ricorso al debito ma solamente tramite finanziamenti da altre amministrazioni pubbliche e con risorse proprie.

Per il dettaglio delle OO.PP si veda il programma triennale approvato e presentato nella nota di aggiornamento al DUP 2026-2028.

INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni.

- M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
- M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
- M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- M4 - Istruzione e ricerca
- M5 - Inclusione e coesione
- M6 - Salute

L'art 37 del D.lgs. 36/2023 prevede che nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi siano inseriti solo gli interventi con importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 50 comma 1, lettera b dello stesso D.lgs. (€ 140.000,00). I finanziamenti legati alla M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, non sono inseriti nel programma e sono elencati nello specifico:

Tipologia di Intervento	Stato di attivazione	Mis-sione	Com-po-nente	Linea di inter-vento	ter-mine pre-visto	Importo	Fase di Attua-zione
PNRR - M1 C1 INV1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - CUP G61C22001370006	Chiuso	M1	C1	1.2	2023	47.427,00	Liquidato
PNRR- M1 C1 INV1.4.1 - ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI PUBBLICI - CUP G61F22003900006	Chiuso	M1	C1	1.4.1	2023	79.922,00	Liquidato
PNRR- M1 C1 INV1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP G51F22008960006	Chiuso	M1	C1	1.3.1	2024	10.172,00	Liquidato
PNRR- M1 C1 INV1.4.3 - SERVIZI E CITTADI- NANZA DIGITALE - CUP G61F23000790006	Chiuso	M1	C1	1.4.3	2024	20.638,00	Liquidato
PNRR- M1 C1 INV1.4.3 - SERVIZI E CITTADI- NANZA DIGITALE - CUP G61F24000110006	Chiuso	M1	C1	1.4.3	2025	12.150,00	Liquidato
PNRR- M1 C1 INV1.7.2 - RETE DI SERVIZI DI FACI- LITAZIONE DIGITALE	Attivo	M1	C1	1.7.2	2025	43.800,00	In corso
PNRR- M1 C1 INV1.4.5 -NOTIFICHE DIGITALI - CUP G61F22005270006	Chiuso	M1	C1	1.4.5	2025	23.147,00	Liquidato
PNC – A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 Inv. 1.4 SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - CUP G61F23000890001 - C.S.	Chiuso	M1	C1	1.4	2023	1.683,60	Chiuso
PNRR- M1 C1 INV1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO ANPR - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE - CUP G51F24001560006 - C.S. 1308-19	Chiuso	M1	C1	1.4.4	2025	3.928,40	Chiuso
PNRR- M1 C1 INV1.3.1 - PND - ANNCSU - CUP G51J25000230006 - C.S. 1308-20	Attivo	M1	C1	1.3.1	2025	4326,4	Attivo

Poiché di importo inferiore ai € 140.000,00 non rientrano nel piano triennale delle forniture di beni e servizi.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Non sono presenti enti o organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Alla data del 31/12/2023 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZ.	FUNZIONI SVOLTE	Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet (o altro sito)
ABBANOA S.P.A.	0,0759424	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Amministrazione trasparente-enti controllati – società partecipate
EGAS (Ente Governo Ambito della Sardegna)	0,20014	Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale	Amministrazione trasparente-enti controllati – società partecipate

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Nessuna informazione utile a una migliore interpretazione.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni Antonio Occhioni